Tel. 091-6269664

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA – SEZ. GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO EX ART. 79, COMMA 3 C.P.A.

della Cavallo Sara Silvana. Gela il 27.10.1986. nata a

CVLSSL86R67D960C, in proprio e nella qualità di candidata alla carica di Consigliere

in occasione delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela

del 28 aprile 2019, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto su

foglio separato eх art. 83 c.p.c., dall'avv. Stefano Polizzotto

PLZSFN69R26G797X, fax 091304188, pec stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it),

con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec

stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it, come risultante dal Registro di Giustizia

"Reginde";

CONTRO

- il **Comune di Gela**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;

- il **Consiglio Comunale di Gela**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;

- l'Ufficio Centrale Elettorale per il turno di ballottaggio di Gela, costituito in

occasione delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela

del 28 aprile 2019, nella persona dell'attuale rappresentante legale, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo:

- l'Ufficio Centrale Elettorale di Gela, costituito in occasione delle elezioni per il

rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019, nella persona

dell'attuale rappresentante legale, nella persona dell'attuale rappresentante legale,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

- Morselli Romina Adriana, eletta alla carica di Consigliere comunale del Comune di

Gela nella Lista <UN'ALTRA GELA>, collegata al candidato Sindaco eletto Greco,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia;

E NEI CONFRONTI

 di Greco Cristoforo Lucio, candidato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Gela, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Maria Teresa Greco;

NONCHÉ NEI CONFRONTI

- di Salvatore Sammito, Rosario Trainito, Giuseppe Morselli, Gaetano Orlando, Alessandra Elisa Ascia, Diego Iaglietti, Davide Sincero, Rosario Domenico Terenzio Faraci, Giuseppe Guastella, Valeria Chiara Caci, Luigi Giuseppe Di Dio, Vincenzo Cascino, Giuseppe Romano, Giuseppe Terenziano Di Stefano, Nadia Gnoffo, Grazia Maria Concetta Robilatte, Florinda Iudici, Ivan Filippo Maria Liardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, Maria Teresa Greco, erroneamente costituitisi nel giudizio 1362/2020 di cui alla successiva istanza di cancellazione atto dell'Avv. Girolamo Rubino del 8 luglio 2019;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

- dell'**Ordinanza n. 2253 del 22 ottobre 2020**, pubblicata il 18.09.2020 e notificata in data 6 novembre 2020, con la quale il T.A.R. Palermo, Sez. I, ha disposto:
- "non definitivamente pronunciando:
- i) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 3 della legge regionale siciliana n. 6 del 3 marzo 2020 per violazione degli articoli artt. 3 secondo comma; 24 primo comma; 103 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione;
- ii) sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, primo comma, cod. proc. amm.;
- iii) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per il competente controllo di legittimità sulle questioni sollevate;
- iv) rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e in rito del ricorso, nonché sulle spese di lite, all'esito del promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 79 ed 80 del c.p.a.";

nel giudizio R.g. n. 1362 del 2019 proposto, innanzi al T.A.R. Palermo,

PER L'ANNULLAMENTO

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di

ballottaggio di Gela – elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 – Mod. n. 41 - Sb, chiuso il 23 maggio 2019, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di Lista, nella parte in cui in data 22 maggio 2019 è stata illegittimamente proclamata eletta alla carica di Consigliere Comunale per la Lista <UN'ALTRA GELA> la sig.ra Morselli Romina Adriana;

- del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio di Gela elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 Mod. n. 41 Sb, chiuso il 23 maggio 2019, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti alle Liste <UN'ALTRA GELA>, <UNITI SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <IMPEGNO COMUNE IL POPOLO DELLA FAMIGLIA>, <AZZURRI PER GELA>, collegate al candidato Sindaco eletto Greco Cristoforo, n. 15 Seggi anziché 14, per cui è stata proclamata illegittimamente eletta alla carica di Consigliere la sig.ra Morselli Romina Adriana della Lista <UN'ALTRA GELA>;
- del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio di Gela elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 Mod. n. 41 Sb, chiuso il 23 maggio 2019, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti alle Liste <UN'ALTRA GELA>, <UNITI SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <IMPEGNO COMUNE IL POPOLO DELLA FAMIGLIA>, <AZZURRI PER GELA>, collegate al candidato Sindaco eletto Greco Cristoforo ulteriori n. 4 Seggi per attribuzione del 60% dei Seggi, per cui è stata proclamata illegittimamente eletta al Consiglio Comunale la sig.ra Morselli Romina Adriana per la Lista <UN'ALTRA GELA>;

<u>NONCHÉ PER LA CORREZIONE</u>

del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo quanto specificato infra, dichiarando decaduta dalla carica di Consigliere la sig.ra Morselli Romina Adriana per la Lista <UN'ALTRA GELA> e dichiarando proclamata eletta alla carica di Consigliere Comunale per la Lista <AVANTI GELA>, collegata al

candidato Sindaco non eletto Giuseppe Spata, la sig.ra Cavallo Sara Silvana, odierna ricorrente.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio incardinato innanzi al T.A.R. Palermo, per cui oggi è causa, è stato rilevato che, in esito al primo turno della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019, i candidati più votati alla carica di Sindaco sono risultati essere il sig. Greco Cristoforo, con n. 13.432 voti validi ed il sig. Spata Giuseppe, con n. 11.315 voti validi e, pertanto, ammessi al ballottaggio atteso che nessuno dei candidati ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi (*doc. 1* - Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale di Gela del giorno 30 aprile 2019 / *Mod. n. 41 – CS*).

Specificamente, in tale tornata le Liste collegate al **candidato Sindaco n. 4 Greco** hanno ottenuto le seguenti cifre elettorali:

- Lista n. 3 avente contrassegno <UN'ALTRA GELA> voti 4.556;
- Lista n. 6 avente contrassegno <UNITI SIAMO GELESI> voti 2.328;
- Lista n. 7 avente contrassegno <UNA BUONA IDEA> voti 2.984;
- Lista n. 9 avente contrassegno <IMPEGNO COMUNE IL POPOLO DELLA FAMIGLIA> voti 1.958;
- Lista n. 12 avente contrassegno <AZZURRI PER GELA> voti 3.260; per un totale di n. 15.086, cifra complessiva di voti Liste collegate.

Mentre le Liste collegate al **candidato Sindaco n. 3 Spata** hanno ottenuto le seguenti cifre elettorali:

- Lista n. 2 avente contrassegno <AVANTI GELA> voti 4.299;
- Lista n. 5 avente contrassegno <FRATELLI D'ITALIA> voti 2.705;
- Lista n. 8 avente contrassegno <ITALIA UDC> voti 2.068;
- Lista n. 10 avente contrassegno < LEGA SALVINI SICILIA> voti 2.805; per un totale di n. 11.877, cifra complessiva di voti Liste collegate.

In esito alla successiva consultazione elettorale del ballottaggio del 12 maggio 2019, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Greco Cristoforo, con n.

13.648 voti, rispetto all'altro candidato Sindaco, sig. Spata Giuseppe, il quale ha ottenuto n. 12.373 voti (*doc.* 2 - Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale di Gela per il turno di ballottaggio / *Mod. n. 41 – Sb*).

Inoltre, in base alle cifre elettorali ottenute dalle Liste collegate a ciascuno dei due candidati, come risultanti dal Verbale dell'Ufficio Centrale Mod. n. 41 – CS, anche tenuto conto che non vi sono stati nuovi collegamenti al secondo turno, si è proceduto alla **ripartizione del numero dei Seggi spettanti a ciascuna Lista o gruppo di Liste**, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.r. n. 35/1997, con la **determinazione di n. 11 Seggi al gruppo di Liste collegate al Sindaco eletto Greco**.

Altresì, si è proceduto alla attribuzione del 60% dei Seggi del Consiglio (c.d. premio di maggioranza), ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.r. n. 35/1997, con la determinazione di ulteriori n. 4 Seggi al gruppo di Liste collegate al Sindaco eletto Greco.

Per effetto della attribuzione del premio di maggioranza, dunque, alle Liste collegate al candidato Sindaco eletto Greco sono stati illegittimamente attribuiti n. 15 Seggi, nonostante il 60% dei n. 24 Seggi totali assegnati al Comune di Gela fosse pari a 14,4; in altri termini, come verrà evidenziato in diritto, la Commissione Elettorale, non solo non ha preso a riferimento come criterio di calcolo i n. 23 Seggi anziché 24, ma ha anche arrotondato per eccesso il dato di 14,4.

Con l'ulteriore conseguenza che il 15° Seggio, come risulta dal Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio oggi impugnato, è stato illegittimamente assegnato alla Lista <UN'ALTRA GELA> e al suo interno alla candidata sig.ra Morselli Romina Adriana, odierna controinteressata, mentre avrebbe dovuto essere assegnato alla Lista <AVANTI GELA>, con il maggiore quoziente rispetto alle altre Liste, ed al suo interno, all'odierna appellante sig.ra Cavallo Sara Silvana, prima dei non eletti.

2. Nelle more del giudizio, nella seduta della Commissione Prima – Affari Istituzionali dell'ARS n. 116 del 6.11.2019 è stata posta all'ordine del giorno la "Votazione della risoluzione n. 1/I - Iniziative per la corretta applicazione delle

disposizioni in materia di attribuzione del premio di maggioranza nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e nella medesima seduta, la Commissione ha approvato con il voto favorevole la risoluzione n. 1/I "<u>Iniziative per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di attribuzione del premio di maggioranza</u> nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" (doc. 3).

Altresì, con nota prot. n. 318/CP del 6.11.2019, il Servizio delle Commissioni – Ufficio di Segreteria della I Commissione permanente e delle Commissioni speciali ha reso noto il testo della risoluzione n. 1/I approvata dalla quale si evince che "sembra essere necessario alla luce delle diverse interpretazioni della stessa norma nelle medesime elezioni per comuni della stessa fascia demografica" impegnare il Governo della Regione "ad attivare ogni iniziativa, anche legislativa, che interpretando autenticamente la vigente normativa regionale nella parte che assegna i seggi agli aventi diritto, confermi la corretta applicazione del criterio decimale che prevede nel caso di cifre decimali, l'arrotondamento vada effettuato per difetto o per eccesso a seconda che il decimale preso in considerazione si inferiore o superiore alla metà come giurisprudenza consolidata afferma da sempre" (doc. 4).

Il legislatore regionale, preso atto della volontà della Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, ha approvato la L.r. n. 6 del 3.03.2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 6.03.2020, il cui art. 3, rubricato < Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35>, stabilisce che "1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi" (doc. 5).

Con il citato articolo 3 della L.r. n. 6 del 3.03.2020, dunque, il legislatore, non risultando chiaro il <meccanismo dell'arrotondamento per eccesso o per difetto in caso

di seggi da assegnare con cifra decimale> di cui all'art. art. 4 comma 6 della L.r. n. 37/1997 - secondo cui "6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi" – ha specificato, con una lapidaria interpretazione autentica, che ha chiarito tra i più possibili significati della norma quello più aderente alla volontà del legislatore regione stesso, che <u>l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi</u>.

3. All'udienza pubblica del 22 ottobre 2020, la causa è stata posta in decisione e con l'Ordinanza n. 2253/2020, oggi impugnata, il T.A.R., in accoglimento della tesi del controinteressato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 della legge regionale siciliana n. 6 del 3 marzo 2020 per violazione degli articoli artt. 3 secondo comma; 24 primo comma; 103 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, **sospendendo il giudizio ai sensi dell'art. 79, primo comma, cod. proc. amm**.

L'Ordinanza impugnata è errata e va annullata e/o riformata per seguenti motivi di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA N. 2253/2020 DEL T.A.R. PALERMO SEZ. I, PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA "NON MANIFESTA INFONDATEZZA".

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - VIOLAZIONE E FALSA DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.

INSUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONE DA PARTE DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 6 DEL 3 MARZO 2020 DEGLI ARTICOLI ARTT. 3 SECONDO COMMA; 24 PRIMO COMMA; 103 PRIMO COMMA, 111 SECONDO COMMA E 117 PRIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE.

1. Con l'Ordinanza n. 2253/2020, oggi impugnata, il Giudice di prime cure ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge Regionale 3 marzo 2020

n. 6, "non perché fosse precluso al legislatore regionale siciliano, nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva, di attribuire a una norma regionale un significato diverso da quello che emergeva dalla sua formulazione letterale, ma per l'attribuzione di una efficacia retroattiva veicolata mediante la qualificazione della norma introdotta quale norma interpretativa, a cui corrisponde una diretta e determinante incidenza sui giudizi in corso".

In particolare, il T.A.R. dubita della legittimità costituzionale della norma; "sia in relazione alla sussistenza dei presupposti, già indicati dalla giurisprudenza costituzionale, per il legittimo esercizio del potere di normazione interpretativa (atteso che, come già illustrato, il contesto giurisprudenziale risultava invero granitico), sia per la diretta incidenza della nuova norma "retroattiva" sui ricorsi pendenti".

In merito al primo profilo, il Giudice di prime cure ritiene, in base al dato letterale della norma e della granitica giurisprudenza ammnistrativa, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge Regionale n. 6/2020 per lesione del principio di "ragionevolezza", come desumibile dal comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione.

Tale assunto si fonda su un presupposto errato e risulta, pertanto, palesemente infondato.

Ed invero, come evidenziato in punto di fatto, la Commissione Prima – Affari Istituzionali dell'ARS n. 116 del 6.11.2019 ha posto all'ordine del giorno la "Votazione della risoluzione n. 1/I - Iniziative per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di attribuzione del premio di maggioranza nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e, nella medesima seduta, la Commissione ha approvato con il voto favorevole la risoluzione n. 1/I "Iniziative per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di attribuzione del premio di maggioranza nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" (doc. 3).

Altresì, con nota prot. n. 318/CP del 6.11.2019, il Servizio delle Commissioni – Ufficio di Segreteria della I Commissione permanente e delle Commissioni speciali ha reso noto il testo della risoluzione n. 1/I approvata dalla quale si evince che "sembra"

essere necessario alla luce delle diverse interpretazioni della stessa norma nelle medesime elezioni per comuni della stessa fascia demografica" impegnare il Governo della Regione "ad attivare ogni iniziativa, anche legislativa, che interpretando autenticamente la vigente normativa regionale nella parte che assegna i seggi agli aventi diritto, confermi la corretta applicazione del criterio decimale che prevede nel caso di cifre decimali, l'arrotondamento vada effettuato per difetto o per eccesso a seconda che il decimale preso in considerazione si inferiore o superiore alla metà come giurisprudenza consolidata afferma da sempre" (doc. 4).

Il legislatore regionale, preso atto della volontà della Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, ha approvato la L.r. n. 6 del 3.03.2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 6.03.2020, il cui art. 3, rubricato < Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35>, stabilisce che "1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi" (doc. 5).

Con il citato articolo 3 della L.r. n. 6 del 3.03.2020, dunque, il legislatore, contrariamente a quanto afferma il Giudice di Prime cure nell'Ordinanza oggi impugnata, non risultando chiaro il <meccanismo dell'arrotondamento per eccesso o per difetto in caso di seggi da assegnare con cifra decimale> di cui all'art. art. 4 comma 6 della L.r. n. 37/1997, ha specificato, con una lapidaria interpretazione autentica, che ha indicato tra i più possibili significati della norma quello più aderente alla volontà del legislatore regione stesso, che *l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi*.

A tal proposito va rimarcato che l'art. 4 comma 6 della L.r. n. 37/1997, secondo cui "6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non

abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi", si presta certamente ad una duplice interpretazione, ben potendo a norma essere interpretata nel senso di arrotondare la percentuale oltre il 60% sia per eccesso sia per difetto nell'attribuzione del seggio da assegnare con cifra decimale; non è affatto chiaro, infatti, il significato letterale della norma, lasciando all'interprete la decisione di arrotondare per eccesso o per difetto la cifra decimale.

La legge regionale, anteriore all'interpretazione autentica, secondo i sussidi ordinari dell'interpretazione scientifica, dunque, è passibile di diversa interpretazione, non potendosi determinarne con certezza il significato.

Il legislatore regionale, è dovuto e voluto intervenire proprio per fugare ogni dubbio interpretativo e per ridare un significato equilibrato e ragionevole alla norma, specificando che l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi.

L'art. 4 comma 6 della L.r. n. 37/1997, infatti, non ha indicato in modo preciso e chiaro come utilizzare l'arrotondamento per eccesso e/o per difetto in caso di seggi da assegnare con cifra decimale, residuando dunque un dubbio interpretativo.

La norma in discussione è certamente una norma di interpretazione autentica, che, chiarendo il significato della norma tra i suoi possibili esiti intrepretativi, ha reso la stessa equilibrata rispetto agli interessi dei vari candidati e conforme al principio di ragionevolezza richiamato in modo errato dal Giudice di prime cure nell'Ordinanza impugnata.

L'art. 3 della L.r. n. 6 del 3.03.2020, rubricato < Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35>, non ha introdotto norme nuove, limitandosi semplicemente a chiarire il dubbio di come assegnare i seggi in caso di cifra decimale che supera la soglia del 60%.

Nel caso di specie, dunque, sussistono entrambi i presupposti per i quali, secondo i

pronunciamenti della Corte costituzionale, è legittimo il ricorso alle leggi interpretative: il primo da ricondurre ad una formulazione ambigua della legge regionale; il secondo, invece, risultante dalla molteplicità di posizioni interpretative degli operatori del diritto e che solo, dunque, il legislatore interprete poteva risolvere attraverso un intervento autoritativo avente efficacia *erga omnes* e retroattiva.

A nulla rileva, peraltro, che in passato la giurisprudenza ammnistrativa abbia adottato una interpretazione secondo cui il seggio viene assegnato con arrotondamento per eccesso.

La Corte Costituzionale, infatti, è giunta a riconoscere la legittimità dell'intervento (autenticamente) interpretativo, e quindi, retroattivo del legislatore, non solo in casi di incertezza normativa o di anfibologie giurisprudenziali, ovvero nei casi in cui il legislatore si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata (rimanendo entro i possibili confini interpretativi), ma anche nell'ipotesi in cui il legislatore intervenga per contrastare un orientamento giurisprudenziale (c.d. diritto vivente) sfavorevole, sempre che l'opzione ermeneutica prescelta rinvenga il proprio fondamento nella cornice della norma interpretata (cfr. Corte Cost. n. 271 del 2011, in cui emerge quale sia la reale portata della legge di interpretazione autentica ed, in particolare, si chiarisce che "il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007)".

L'assunto che la norma di interpretazione autentica possa essere adottata solo per ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa o a forti contrasti giurisprudenziali, per cui il legislatore sarebbe abilitato ad intervenire solamente al ricorrere di siffatti eventi, tali da giustificare, di conseguenza, l'esegesi legislativa, è ormai considerato un criterio approssimativo.

La giurisprudenza costituzionale in materia di leggi interpretative, infatti, come sopra evidenziato, riconosce la legittimità dell'intervento (autenticamente) interpretativo, e quindi, retroattivo del legislatore, anche nell'ipotesi in cui il legislatore intervenga per contrastare un orientamento giurisprudenziale sfavorevole.

Così intesa, l'incertezza normativa cui il legislatore cerca di far fronte mediante l'intervento esegetico, si articola nella diversa accezione (oggettivo contrasto giurisprudenziale) oggettiva ovvero soggettiva (indesiderato indirizzo giurisprudenziale).

Come è noto, peraltro, in assenza di specifica previsione costituzionale, il Giudice costituzionale, con un atteggiamento favorevole nei riguardi del fenomeno legislativo interpretativo, censura le leggi di interpretazione autentica solo nei casi di patente abnormità (cfr. Corte cost. n. 155 del 1990, con cui la Corte sanzione la norma impugnata in quanto di natura pseudo interpretativa, e quindi, innovativa, proseguendo nel senso che "... va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente").

In un giudizio avente analogo oggetto a quello del presente ricorso, proposto dalla sig.ra Petitto Annalisa (T.A.R. Palermo, Sez. I, R.G. n. 1289/2019), nelle more della trattazione del merito, proprio in ragione dell'intervenuta interpretazione autentica, la stessa ha richiesto all'Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta di modificare e correggere il risultato elettorale.

In riscontro a tale fondata richiesta l'Ufficio Elettorale, prendendo atto della chiara interpretazione della norma in esame ha modificato e corretto il risultato elettorale nei termini di cui all'Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35>, così procedendo alla proclamazione della sig.ra Petitto di consigliera comunale (doc. 6).

La medesima Istanza è stata proposta dalla odierna appellante all'Ufficio Centrale Elettorale di Gela; ad oggi rimasta inevasa (*doc.* 7).

Si evidenzia, inoltre, come le affermazioni contenute nella circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali prot. n. 3675 del 26.03.2020, richiamata impropriamente dal Giudice di prime cure nell'Ordinanza impugnata, con cui si è inteso precisare che l'intervenuta interpretazione autentica non potrebbe avere efficacia retroattiva, ma varrebbe solo dalla prossima tornata elettorale, contrastino con i più elementari principi in materia di leggi di interpretazione autentica, secondo cui tali norme <u>hanno efficacia retroattiva e la cui legittimità è ammessa nell'ordinamento</u> costituzionale nazionale, con l'unico limite dell'art. 25, comma secondo, Cost. in materia penale (cfr. in tal senso la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 1957, che ha riconosciuto che la funzione legislativa (art. 70 Cost.) può esprimersi, ad opera del legislatore statale o regionale, anche con disposizioni interpretative, selezionando un significato normativo di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e quindi sia potenzialmente suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. La norma che risulta dalla saldatura della disposizione interpretativa con quella interpretata ha quel contenuto fin dall'origine e in questo senso può dirsi retroattiva).

Errata e frutto di un grave travisamento dei fatti, infine, è l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui "applicando la disposizione normativa così come "interpretata", con arrotondamento per difetto del dato ottenuto, in presenza di cifra decimale inferiore a 0,5, i seggi assegnati alla "maggioranza" risulterebbero sempre pari ad una percentuale inferiore a quella prevista dalla Legge (60%), in spregio al dato letterale della norma".

Ed invero in applicazione del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto viene innanzi tutto assegnato e garantito il 60% dei seggi; il problema si pone solo per il seggio da assegnare con la cifra decimare superiore al 60%, che ove assegnato al

gruppo di maggioranza verrebbe, comunque, sottratto al 40% dei seggi da assegnare alla minoranza.

In altri termini, il legislatore regionale ha previsto con l'art. 4 un meccanismo in forza del quale alla lista di maggioranza va attribuito il 60% dei seggi e alla lista di minoranza il 40% dei seggi.

Al fine di mantenere tale corretto ed equilibrato rapporto tra i seggi di maggioranza e minoranza è dovuto intervenire il legislatore regionale con la legge di interpretazione autentica in questione.

Ed invero, nel caso in cui con l'ultimo seggio da assegnare si supera la percentuale del 60% dei seggi in termini decimali, attribuirlo al gruppo di maggioranza sempre e comunque determinerebbe la violazione proprio del corretto rapporto tra seggi di maggioranza (60%) e seggi di minoranza (40%).

Correttamente e ragionevolmente, dunque, con l'emanazione del citato articolo 3 della L.r. n. 6 del 3.03.2020, il legislatore regionale ha indicato tra i più possibili significati della norma quello più aderente alla volontà del legislatore regione stesso, ossia che l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi.

In tal modo è stata assicurato il corretto equilibrio tra seggi di maggioranza e di minoranza senza danneggiare uno dei due gruppi e conseguentemente i relativi candidati.

Nel caso di specie, per effetto della attribuzione del premio di maggioranza, alle Liste collegate al candidato Sindaco eletto Greco sono stati attribuiti illegittimamente n. 15 Seggi, nonostante il 60% dei n. 24 Seggi totali assegnati al Comune di Gela fosse pari a 14,4, arrotondando per eccesso tale ultimo dato.

Con l'ulteriore conseguenza che **il 15° Seggio**, come risulta dal Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio oggi impugnato, è stato illegittimamente assegnato alla Lista <UN'ALTRA GELA> e al suo interno alla candidata sig.ra Morselli Romina Adriana, odierna controinteressata, mentre avrebbe dovuto essere assegnato alla Lista <AVANTI GELA>, con il maggiore quoziente

rispetto alle altre Liste, ed al suo interno, all'odierna appellante sig.ra Cavallo Sara Silvana, prima dei non eletti.

2. In merito al secondo profilo di incostituzionalità sollevato dal Giudice di prime cure relativo alla "diretta incidenza della nuova norma "retroattiva" sui ricorsi pendenti" che comporterebbe la violazione dell'art. 117 Cost., quale norma interposta per l'applicazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, va evidenziato che la Corte di Giustizia ritiene, come risulta anche dalla giurisprudenza richiamata dal Giudice nell'Ordinanza oggi impugnata, che vi sia una illegittima intromissione nel corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, al fine di ricavarne un esito favorevole, soltanto quando la norma di interpretazione autentica sia riferita esclusivamente a risolvere il caso particolare trascurando l'interesse generale.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la norma di interpretazione autentica miri a tutelare l'interesse di tutti i candidati alle elezioni e soprattutto a bilanciare i diritti del gruppo di maggioranza con quelli di minoranza, chiarendo che <u>l'arrotondamento si</u> <u>effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi</u>.

La legge regionale, anteriore all'interpretazione autentica, secondo i sussidi ordinari dell'interpretazione scientifica, è passibile di diversa interpretazione, non potendosi determinarne con certezza il significato.

Il legislatore regionale, dunque, <u>è dovuto e voluto intervenire proprio per fugare</u>
ogni dubbio interpretativo e per ridare un significato equilibrato e ragionevole alla
norma, specificando che <u>l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale</u>
uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50
centesimi.

La norma in discussione è certamente una norma di interpretazione autentica, che, chiarendo il significato della norma tra i suoi possibili esiti intrepretativi, ha reso la stessa equilibrata rispetto agli interessi dei vari candidati e conforme al principio di ragionevolezza richiamato in modo errato dal Giudice di prime cure nell'Ordinanza impugnata.

Sotto questo profilo, dunque, appare evidente che l'intento del legislatore regionale

di chiarire la portata di una ambigua disposizione di legge è certamente di carattere

generale e solo per un puro caso va ad incidere anche sul giudizio in corso.

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO CONSIGLIO

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa:

- accogliere il presente ricorso in appello riformando e/o annullando l'Ordinanza n.

2253/2020 del T.A.R. Palermo, Sezione Prima Catania;

- per l'effetto, dichiarare non rilevante e manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1'art. 3 della L.r. n. 6 del 3 marzo 2020 in relazione

agli artt. 3 secondo comma, 24 primo comma, 103 primo comma, 111 secondo comma

e 117 primo comma della Costituzione.

- con l'ulteriore conseguenza di annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo di

primo grado, correggendo il risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in

questione, dichiarando decaduta dalla carica di Consigliere la sig.ra Morselli Romina

Adriana per la Lista <UN'ALTRA GELA> e dichiarando proclamata eletta alla carica

di Consigliere Comunale per la Lista <AVANTI GELA>, collegata al candidato

Sindaco non eletto Giuseppe Spata, la sig.ra Cavallo Sara Silvana, odierna appellante;

- occorrendo, rimettere gli atti al Giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio e

l'accoglimento delle domande esplicate nel ricorso introduttivo.

Con vittoria delle spese, competenze ed onorari.

Palermo, 4 dicembre 2020

Avv. Stefano Polizzotto

16